



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 21/08/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2012, n. 1483

Modifica DGR 2572/2011. Regolamento per il funzionamento dell'unità regionale di crisi.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, riferisce quanto segue:

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2572 del 22.11.2011, è stata istituita l'Unità regionale di crisi da attivare in caso di calamità naturali o connesse all'attività umana.

Per assicurare l'efficacia dell'azione dell'unità di crisi risulta necessario:

- allargare la composizione dell'unità di crisi regionale al Servizio Rischio industriale, per le situazioni di emergenza riferite ad eventi riguardanti rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali;
- prevedere il raccordo con i rappresentanti degli altri soggetti istituzionali o privati il cui intervento risulti necessario per la gestione dell'emergenza;
- definire più puntuali ruoli e compiti dei diversi soggetti componenti l'unità di crisi;
- definire le modalità di attivazione e di sviluppo delle attività dell'unità di crisi. Per corrispondere a detta esigenza, le parti costituenti l'Unità di crisi regionale hanno convenuto sulla elaborazione di uno specifico snello Regolamento per il funzionamento dell'Unità stessa, composto da n. 6 articoli che riguardano: le funzioni, la composizione, la sede, le modalità di attivazione e di cessazione delle attività dell'unità di crisi, nonché un primo orientamento sulla tipologia di eventi calamitosi per i quali attivare l'Unità..

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute, di concerto con l'Assessore alla Protezione Civile;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Protezione Civile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di allargare la composizione dell'unità di crisi regionale, così come definita con la precedente deliberazione n. 2572 del 22.11.2011, al Servizio Rischio industriale, per le situazioni di emergenza riferite ad eventi riguardanti rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali;
- di approvare il Regolamento per il funzionamento dell'Unità di crisi regionale, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

- di disporre la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola